



Q&A Equalitas

Q&A Equalitas è un documento aggiornato periodicamente recante interpretazioni o modifiche allo Standard SOPD Equalitas e al Regolamento Applicativo. È un documento normativo, dunque formalmente parte dello Standard o del Regolamento Applicativo, che viene aggiornato a seguito di segnalazioni da parte di Enti di Certificazione o altri stakeholder, o sulla base di riesami a cura del Comitato Tecnico Scientifico Etico o del CdA di Equalitas. Tutti gli aggiornamenti introdotti con Q&A Equalitas costituiscono integrazioni e revisioni ufficiali dello Standard e del Regolamento Applicativo, e ne costituiranno parte integrante nel momento in cui questi siano sottoposti a formale revisione.

L'applicazione delle regole, nuove e/o aggiornate, entra in vigore due mesi dopo ogni nuova pubblicazione del Q&A Equalitas, a meno che non vi siano specifiche indicazioni (ad esempio "a far data dalla data di pubblicazione"). Le mere interpretazioni debbono invece ritenersi applicabili da subito.

1. CORRETTA CLASSIFICAZIONE DEI RILIEVI

È lecito inserire nei report di audit Spunti di Miglioramento (SM) o Non Conformità (NC) a fronte di requisiti "m" o "R" in quanto ritenuti rilevanti per la situazione specifica dell'organizzazione verificata?

No, il protocollo Equalitas non prevede tale evenienza. Vanno formalizzati soltanto i rilievi a fronte dei requisiti "M". Le uniche NC ascrivibili a requisiti "m" ed "R" potrebbero essere formalizzate in caso di mancato soddisfacimento, nel corso delle verifiche di rinnovo, delle quote minime del 30% e 10% rispettivamente. Anche in questo caso, la NC non va indirizzata ai singoli requisiti, bensì al Regolamento Applicativo (paragrafo 4.3).

È tuttavia possibile formalizzare SM a fronte dei soli requisiti "M", ad esempio nel caso in cui il lead auditor ritenga che il requisito sia soddisfatto ma in maniera fine a sé stessa e poco utile all'azienda. Occorre spiegare all'organizzazione auditata che sarà necessario fornire una risposta anche sugli SM, anche in caso non si intenda recepirli.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLO STANDARD

Come si indica il "Soggetto a cui è rivolta la certificazione"? Si può utilizzare la dicitura "azienda della filiera vitivinicola" al fine di coinvolgere tutti i soggetti in base al relativo processo?

Occorre conformarsi a quanto riportato al paragrafo 4.1 del Regolamento Applicativo, commi I e II: "*I. Lo Standard si applica esclusivamente a Organizzazioni, Prodotti e Denominazioni di Origine della filiera vitivinicola. II. Sono inclusi nell'ambito di applicazione dello Standard anche i prodotti vitivinicoli aromatizzati*".

3. ALTERNANZA DEGLI AUDITOR PRESSO LO STESSO STABILIMENTO

L'O.d.C. deve garantire che lo stesso Gruppo di Audit non effettui più di 3 verifiche consecutive presso lo stesso sito. Per 3 verifiche si intendono 3 certificazioni (9 anni per intenderci) oppure 3 verifiche, comprese le fasi di sorveglianza? È quindi necessario cambiare il gruppo di audit ogni triennio?



Tale aspetto non è specificatamente trattato nello Regolamento Applicativo e pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente: si richiede il cambio del lead auditor ogni tre verifiche, tenendo conto anche delle fasi di sorveglianza (non si contano estensioni o verifiche supplementari). Per eventuali deroghe all'avvicendamento va fatta richiesta motivata ad Equalitas.

4. OPERATIVITÀ DELLE ORGANIZZAZIONI DURANTE L'AUDIT

È necessario che il prodotto oggetto di certificazione sia in corso di elaborazione, o che i processi dell'organizzazione siano attivi al momento dell'audit?

Tale aspetto non è specificatamente trattato nello Regolamento Applicativo e pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente: si richiede che la verifica si svolga nel corso delle attività produttive almeno una volta nell'arco di ogni triennio.

Sulla base dell'analisi del rischio, come previsto della norma UNI EN ISO 19011:2018, l'O.d.C. ha facoltà di aumentare la frequenza degli audit da svolgere quando il prodotto è in corso di elaborazione o quando i processi dell'organizzazione sono attivi.

5. CAMBIO DI ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Nel caso in cui un'azienda già in possesso della certificazione desideri cambiare O.d.C., ci sono degli obblighi da seguire?

Tale aspetto non è specificatamente trattato nello Regolamento Applicativo e pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente: si richiede, come previsto dalle norme ISO/IEC 17021-1 e ISO/IEC 17065, che vi sia un colloquio tra gli O.d.C. in fase di passaggio (avviso formale dall'O.d.C. subentrante all'O.d.C. uscente). L'O.d.C. subentrante deve inoltre richiedere i report delle ultime 3 verifiche all'organizzazione. Il nuovo certificato andrà trasmesso in copia ad Equalitas.

6. SOSPENSIONE O REVOCA DEL CERTIFICATO A SEGUITO DI MANCATA SORVEGLIANZA

Cosa accade se un'azienda certificata si sottrae alla verifica di sorveglianza? Occorre comunicare alla segreteria Equalitas la scelta aziendale? Vi è una modulistica specifica?

Si tratta del mancato rispetto di uno degli obblighi previsti dal Regolamento Applicativo, paragrafo 10.1 comma III. L'O.d.C. pertanto ha facoltà di prevedere la sospensione, entro un periodo massimo di sei mesi, o la revoca del certificato. Tale provvedimento andrà comunicato per iscritto ad Equalitas. Non è prevista una modulistica specifica. In caso di revoca, o scadenza del certificato e mancato rinnovo, l'organizzazione non potrà richiedere una nuova certificazione per un periodo di almeno 6 mesi dalla formalizzazione della stessa.

7. CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI RILIEVI

È possibile mettere in relazione una NC con due o più requisiti dello Standard sui report di audit?



No, le NC vanno ascritte ad un solo requisito. È possibile raggruppare rilievi a fronte di più requisiti, ascrivendo la NC al principale requisito disatteso. È lecito anche utilizzare la stessa descrizione di NC per diversi requisiti.

8. IMPRESE COMMERCIALI, PRODOTTI COMMERCIALIZZATI, GESTIONE IN OUTSOURCING (PROCESSI ESTERNALIZZATI) DEI PROCESSI PRODUTTIVI RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

È possibile, per un'azienda che ricade nella fattispecie "commerciale" usufruire del logo "Sustainable Winery" in etichetta? È possibile anche nel caso di etichetta recante un proprio marchio?

I. IMPRESA COMMERCIALE

Innanzitutto si considera "commerciale" l'impresa che non svolge direttamente alcun processo produttivo, salvo l'eventuale etichettatura e l'eventuale stoccaggio del prodotto finito, rientrante nel campo di applicazione della certificazione. Si tratta di aziende di cui al punto G della tabella 1 del capitolo 5 del Regolamento Applicativo.

Possono rientrare in questa casistica: enoteche, centri di distribuzione, agenzie di trading. Rientrano anche le imprese che, pur acquistando semilavorati vitivinicoli, non gestiscono direttamente alcun processo produttivo, ma si affidano a prestatori d'opera (ad esempio un'organizzazione che acquista vino sfuso, il cui stoccaggio, la cui elaborazione e il cui imbottigliamento avvengono presso un prestatore d'opera).

Riprendendo quanto espresso nel Regolamento Applicativo al punto 5.8, i prodotti commercializzati sono esclusi dalla certificazione, a meno che provengano da aziende certificate.

Nello specifico, relativamente al modulo Organizzazione Sostenibile, l'impresa commerciale può fruire delle seguenti opzioni:

- A. Acquistare prodotto finito con logo Equalitas "Sustainable Winery" da un'organizzazione certificata. In questo caso l'imbottigliamento - condizionamento è indicato in etichetta come a cura dell'azienda produttrice che, essendo certificata, può legittimamente commercializzarlo. In questo caso non è necessario che l'impresa commerciale si certifichi a sua volta.
- B. Acquistare prodotto finito con logo Equalitas "Sustainable Winery" da un'organizzazione certificata che ha tuttavia apposto un'etichetta di proprietà dell'impresa commerciale: l'imbottigliamento - condizionamento è indicato in etichetta sempre a cura dell'azienda produttrice ma reca marchi/nomi/ loghi che riconducono alla commerciale. Anche in questo caso, non è necessario che l'impresa commerciale si certifichi a sua volta.
- C. Acquistare semilavorati vitivinicoli e gestire in outsourcing le fasi produttive: la dizione in etichetta sarà "imbottigliato/condizionato da *azienda produttrice* per conto di *impresa commerciale*". In questo caso si richiede che almeno l'impresa commerciale sia certificata e l'O.d.C. deve obbligatoriamente prevedere un audit presso il sito produttivo del prestatore d'opera. Pertanto l'outsourcing della totalità dei processi produttivi è ipotizzabile ma il sito che presta l'opera sarà obbligatoriamente soggetto a verifica, pur non dovendosi certificare.

In modo analogo, relativamente al modulo Prodotto Sostenibile, l'impresa commerciale può fruire delle seguenti opzioni:



- D. Acquistare prodotto finito ed etichettato con logo Equalitas “Sustainable Wine” da un’organizzazione certificata. In questo caso l’impresa commerciale può vendere il prodotto finito senza doversi certificare.
- E. Acquistare prodotto finito con logo Equalitas “Sustainable Wine” da un’organizzazione certificata che ha tuttavia apposto un’etichetta di proprietà dell’impresa commerciale: l’imbottigliamento - condizionamento è indicato in etichetta sempre a cura dell’azienda produttrice ma reca marchi/ nomi/ loghi che riconducono alla commerciale. Anche in questo caso, non è necessario che l’impresa commerciale si certifichi a sua volta.
- F. Acquistare semilavorati vitivinicoli e gestire in outsourcing le fasi produttive: la dizione in etichetta sarà “imbottigliato/condizionato da *azienda produttrice* per conto di *impresa commerciale*”. In questo l’outsourcer costituisce un operatore della filiera e l’impresa commerciale costituirà l’Organizzazione Capofiliera. L’O.d.C, conformemente al punto 11.5 del Regolamento Applicativo, dovrà prevedere la verifica presso il sito produttivo del prestatore d’opera.

Per una migliore distinzione tra prodotti commercializzati e prodotti in outsourcing, si integra la definizione di cui al punto 2.14 del Regolamento Applicativo, come segue: “*Prodotti commercializzati: prodotti finiti acquistati e stoccati nello stabilimento ma non realizzati, lavorati o confezionati dall’Organizzazione*”.

Viene dunque distinto il prodotto commercializzato da quello ottenuto in outsourcing al 100% rispetto al campo di applicazione della certificazione (ad esempio nel caso di acquisto di un semilavorato che viene processato presso altro sito per conto dell’organizzazione richiedente).

II. GESTIONE DELLA TOTALITÀ DEI PROCESSI IN OUTSOURCING DA PARTE DI TUTTE LE ALTRE TIPOLOGIE DI ORGANIZZAZIONI (riferimento al capitolo 5, tabella 1 del Regolamento Applicativo)

Si precisa che, come definito per l’impresa commerciale ai punti 8.C e 8.F del presente documento, anche nel caso in cui l’outsourcing della totalità dei processi riguardi un’altra tipologia di organizzazione rimane valido l’obbligo, per gli O.d.C., di prevedere un audit presso il sito produttivo dell’outsourcer (tale casistica potrebbe presentarsi ad esempio per un’azienda sita all’interno di una DO che produce anche vini appartenenti ad un’altra DO con vincolo totale di produzione e imbottigliamento in zona).

Per quanto riguarda gli outsourcing di una parte dei processi produttivi, è facoltà dell’O.d.C, in base ad una analisi del contesto e del rischio, stabilire se assoggettare a verifica anche il sito dell’outsourcer.

9. SPECIFICHE PER IL CALCOLO DELL’IMPRONTA IDRICA E CARBONICA NEL CASO DI PROCESSI IN OUTSOURCING

È necessario includere le emissioni derivanti dai processi in outsourcing nei propri confini organizzativi?

Nel caso in cui l’organizzazione richiedente gestisca tutti o parte dei processi produttivi rientranti nel campo di applicazione della certificazione in outsourcing, ai fini del calcolo dell’impronta carbonica e idrica di organizzazione, la stessa dovrà includere tali processi nei propri confini di rendicontazione, adottando i criteri definiti nelle norme ISO di riferimento richiamati nello Standard.

10. CONSORZI DI TUTELA

Se un Consorzio di Tutela gestisce più di una Denominazione di Origine, è possibile certificarne solamente una? Oppure è necessario certificare tutte quelle gestite?



Tale aspetto non è specificatamente trattato nello Regolamento Applicativo e pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente. Qualora un Consorzio di Tutela gestisca più di una Denominazione di Origine può decidere di certificarne solo una.

Se nel progetto di certificazione DpS sono coinvolte Organizzazioni già certificate ai sensi del modulo OS o PS, quest'ultime devono comunque fornire i loro dati per il calcolo delle Impronte?

Sì, i dati quantitativi per il calcolo delle Impronte devono essere forniti da tutte le aziende agricole aderenti al progetto DpS.

11. CHIARIMENTI PER L' APPLICAZIONE DEL MODULO PRODOTTO SOSTENIBILE

Quali sono le modalità da adottare da parte delle cantine cooperative nell'ambito della certificazione ai sensi del modulo PS?

Lo Standard richiede di implementare un sistema di rintracciabilità del Prodotto Sostenibile lungo tutte le fasi della filiera, garantendone la separazione dai prodotti non oggetto di certificazione presso ogni operatore della filiera.

Nel caso specifico delle cantine cooperative, per le quali è possibile arrivare alla rintracciabilità della singola giornata di conferimento sono possibili le seguenti modalità:

- A. Mantenere separato il Prodotto Sostenibile oggetto di certificazione lungo l'intero ciclo produttivo. In questo caso saranno coinvolti nella certificazione solo i soci aderenti le cui uve concorrono alla produzione dei vini oggetto di certificazione che saranno mantenuti separati rispetto alle altre partite lungo tutto il processo fino all' imbottigliamento.
- B. Coinvolgere nella certificazione della filiera del Prodotto Sostenibile tutti i soci che conferiscono una certa varietà e certificare tutti i prodotti che ne derivano. In questo caso tutti i prodotti contenenti quella o quelle varietà dovranno essere certificati secondo il modulo Prodotto Sostenibile.

Come si riflettono tali modalità ai fini del calcolo dell'impronta carbonica e idrica di prodotto?

Nel caso A, le impronte carbonica e idrica andranno valutate raccogliendo i dati primari relativamente ai singoli operatori della filiera coinvolti, allo stesso modo la biodiversità verrà analizzata solo presso i vigneti le cui uve concorrono alla produzione del vino o dei vini oggetto di certificazione.

Nel caso B, le impronte idrica e carbonica andranno calcolate per la massa totale del vino, facendo riferimento ai dati primari di tutti i soci, per poi allocare gli impatti alla percentuale di vino che va comporre le etichette oggetto di certificazione per la fase di cantina – imbottigliamento. Per quanto riguarda la biodiversità andranno considerati i vigneti di tutti i soci definendo l'indicatore per aree omogenee.

Quali sono i dati da considerare nel caso in cui l'annata oggetto di certificazione sia antecedente alla vendemmia corrente?

Tale aspetto non è specificatamente trattato nel Regolamento Applicativo e pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente.



Nel caso in cui l'annata di vendemmia del prodotto oggetto di certificazione sia antecedente all'annata corrente sono da considerare:

- I dati relativi alla vendemmia del prodotto oggetto di certificazione per quanto riguarda le buone pratiche in vigneto, le buone pratiche di cantina e di imbottigliamento/confezionamento;
- I dati relativi all'ultima vendemmia nel caso delle buone pratiche di assicurazione qualità, buone pratiche socio-economiche, buone pratiche di comunicazione e per l'indicatore biodiversità;

Il calcolo dell'impronta carbonica e dell'impronta idrica deve essere fatto almeno una volta nell'arco del triennio di certificazione (riferimento al capitolo 4.3 del Regolamento Applicativo). Pertanto è necessario applicare un principio di retroattività del triennio di certificazione quindi:

- se l'annata oggetto di certificazione è antecedente di un anno si hanno ancora due anni per calcolare gli indicatori;
- se l'annata oggetto di certificazione è antecedente di due anni si ha un anno per il calcolo degli indicatori;
- se l'annata oggetto di certificazione è antecedente di tre anni è necessario calcolare gli indicatori nell'anno corrente;
- Se l'annata da certificare è antecedente ai tre anni, è necessario presentare il calcolo delle impronte idrica e carbonica per ogni triennio di certificazione passato.

12. CERTIFICATI DI PRODOTTO SOSTENIBILE

È necessario inserire sul certificato di conformità del modulo PS la prima annata certificata?

Tale aspetto non è specificatamente trattato nel Regolamento Applicativo e pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente. Il certificato di conformità al modulo PS dovrà indicare la prima annata di certificazione, oltre alle informazioni già previste al punto 6.7 del Regolamento Applicativo.

13. UTILIZZO LOGO "SUSTAINABLE WINERY"

È possibile utilizzare il logo "Sustainable Winery" sull'etichetta di prodotti vendemmiati in annate precedenti all'ottenimento del certificato di conformità?

Tale aspetto non è specificatamente trattato nello Regolamento Applicativo o nel Regolamento Uso Logo e Marchio, pertanto necessita di essere introdotto ufficialmente. È possibile utilizzare il logo "Sustainable Winery" su prodotti vendemmiati e imbottigliati in annate precedenti rispetto alla data di ottenimento della certificazione, fermo restando che l'etichettatura avvenga successivamente al rilascio del certificato di conformità.